

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1520/70 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 1108/68 per quanto riguarda l'imballaggio del latte scremato in polvere offerto all'organismo d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere<sup>(3)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/69<sup>(4)</sup>, precisano al punto 2 le condizioni relative all'imballaggio del latte scremato in polvere acquistato dagli organismi d'intervento; che l'imballaggio richiesto necessita, in parte, lavoro manuale e non permette un'automazione totale dell'imballaggio; che l'industria può attualmente fabbricare un imballaggio che presenta proprietà di un valore identico a quelle dell'imballaggio utilizzato fino ad ora; che conviene accettare tale imballaggio per tener conto del progresso tecnico;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Al punto 2, lettera b), degli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1108/68 è aggiunto l'addendum seguente:

« oppure

1 sacco di carta Clupak poly-duplo avente resistenza corrispondente ad almeno 50/20/50 g per m<sup>2</sup>;

2 sacchi di carta Kraft aventi resistenza corrispondente ad almeno 70/75 g per m<sup>2</sup>;

1 sacco interno di polietilene di almeno 0,1 mm di spessore, termosaldato o a doppia legatura. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1970.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 143 del 10. 7. 1970, pag. 1.

(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.

(4) GU n. L 70 del 21. 3. 1969, pag. 32.